

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 151/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma 19 Marzo 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Prof. Alfonso Celotto, Avv. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’ORVIETANA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CIANI ANDREA SEGUITO GARA ARMANDO PICCHI/ORVIETANA DELL’1.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 4.3.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’Orvietana Calcio S.r.l. di Orvieto (Terni), ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Ciani Andrea per 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### 2° Collegio composto dai Signori:

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 2) **RICORSO DELL’U.S. CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALC. RUGGIERO ANTONIO SEGUITO GARA TRAPANI/CASTROVILLARI DEL 08.03.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 121 del 11.03.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Castrovillari Calcio di Castrovillari (Cosenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DELL’A.C. MACERATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALC. BIAGIOLI DIEGO SEGUITO GARA MACERATESE/TOLENTINO DEL 01.03.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 121 del 11.03.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Maceratese di Macerata e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Maurizio Greco

**Publicato in Roma il 19 Marzo 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete